



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società FINCANTIERI CANTIERI ITALIANI NAVALI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ignazio Scardina, Gianni Zgagliardich ed Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Palermo, Via Rodi 1;

contro

Assessorato delle Attività Produttive della Regione siciliana, in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, Via A. De Gasperi n.81, è *ex lege* domiciliato;

nei confronti di

CIMOLAI s.p.a. e METALMECCANICA AGRIGENTINA s.p.a., la prima anche come mandataria della costituenda associazione temporanea d'impresе con la seconda, ciascuna in persona del proprio rappresentante legale, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Falzone, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Eros Badalucco in Palermo, Via Villaerosa N. 18;

per l'annullamento

- dei verbali di gara in seduta pubblica del 4.7.2012, dell'11.7.2012, del 3.4.2012 e del 4.4.2012, nonché del verbale di gara in seduta riservata del 3.4.2012, nelle parti in cui si esclude la società Fincantieri dalla gara per l'appalto di servizi e lavori (di ristrutturazione) relativi al bacino galleggiante di carenaggio (di 52.000 tonnellate) ormeggiato nel Porto di Palermo;
- del bando di gara e del disciplinare di gara, nelle parti in cui - come interpretati ed applicati dalla Commissione giudicatrice - precludono alla ricorrente di aggiudicarsi l'appalto;
- della nota prot. 22882 del 4.4.2012 della Regione Sicilia;
- di ogni atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso:
quanto al ricorso per motivi aggiunti
- del decreto del dirigente generale della Reg.ne Sic.na, Ass.to Attività Produttive n. 3460/1 del 30.10.12, oltre che della lettera di comunicazione del 28.11.12;
- della lettera della Reg.ne Sic.na, Ass.to Reg.le delle Attività Produttive del 10.12.12.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato delle Attività Produttive della Regione siciliana e delle società Cimolai spa e Metalmeccanica Agrigentina srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2013 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i Difensori indicati nell'apposito verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. Nel 2012 l'Amministrazione avviava una procedura (gara) per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del bacino di carenaggio da 52.000 tonnellate, sito nel Porto di Palermo.

Alla gara partecipavano solamente la società FINCANTIERI e la società CIMOLAI in a.t.i. con la società METALMECCANICA AGRIGENTINA.

In un primo momento (cfr. verbale di gara del 4.4.2012) il Seggio di gara si orientava nel senso di aggiudicare l'appalto, *salvo scioglimento di talune riserve*, alla società FINCANTIERI.

Successivamente, però - avendo sciolto le riserve in senso negativo per la società FINCANTIERI - con provvedimento di cui al verbale del 4.7.2012, confermato in data 11.7.2012, disponeva l'*aggiudicazione provvisoria* dell'appalto in favore dell'associazione temporanea d'impresе fra le società CIMOLAI e METALMECCANICA AGRIGENTINA (d'ora innanzi "CIMOLAI-METAMECCANICA").

II. Con il ricorso in esame (n. reg. gen. 1428-2012) la FINCANTIERI ha impugnato detto provvedimento di aggiudicazione e tutti gli atti e provvedimenti - indicati in epigrafe - ad essa connessi chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese, per le conseguenti statuizioni reintegratorie.

Ritualmente costituitasi, l'Amministrazione ha eccepito l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con controricorso anche l'a.t.i. CIMOLAI-METALMECCANICA ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese della ricorrente.

III. Con ordinanza n.521 del 4.9.2012 il TAR di Palermo ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente; e con ordinanza n.574 dell'8.10.2012 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana ha confermato la statuizione del Giudice di primo grado.

IV. Con decreto dirigenziale n.3460/1 del 30.10.2012, l'Amministrazione ha infine disposto l'*aggiudicazione definitiva* in favore dell' a.t.i. CIMOLAI-METALMECCANICA; e con apposita nota del 10.12.2012 ne ha dato comunicazione al competente Ufficio rogante per la stipula del contratto.

V. Con *ricorso per motivi aggiunti* la società FINCANTIERI ha impugnato anche detto sopraggiunto provvedimento di *aggiudicazione definitiva* e gli atti ad esso connessi, e ne chiede l'annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna.

Nel *ricorso per motivi aggiunti* la ricorrente FINCANTIERI lamenta, tra l'altro, la *nullità radicale del bando - questione rilevabile (dunque: "che dev'essere rilevata", se condivisa) anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio* - per violazione dell'art.2 della L. reg. Sicilia 20.11.2008 n.15.

Tale norma stabilisce che i bandi di gara relativi agli appalti superiori a centomila euro che non prevedano l'obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltatori dovranno far confluire tutte le somme, sono affetti da nullità radicale.

Tanto l'Amministrazione resistente che l'a.t.i. controinteressata (aggiudicataria) hanno eccepito, con appositi scritti difensivi, l'infondatezza del ricorso per motivi aggiunti, insistendo per il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente. Ed *in merito alla specifica doglianza diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del bando, hanno eccepito l'illegittimità costituzionale* della norma all'uopo invocata chiedendo al TAR di sollevare la relativa questione.

Con il ricorso per motivi aggiunti in questione, la ricorrente ha altresì avanzato una nuova domanda cautelare (volta alla sospensione dell'aggiudicazione), basata - questa volta - sulla doglianza relativa alla pretesa nullità del bando; e sulla considerazione che la prosecuzione dell'azione amministrativa avrebbe determinato un pregiudizio grave ed irreparabile.

Con ordinanza n.50 del 25.1.2013 questo TAR, *“riservata al merito ogni statuizione in ordine alla questione di legittimità costituzionale”*, in accoglimento della domanda cautelare, sospendeva i provvedimenti impugnati.

VII. Infine, all'udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito del ricorso, uditi i Difensori delle parti - che hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni - la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo mezzo di gravame di cui al *ricorso per motivi aggiunti* - che va trattato con precedenza in ragione del suo carattere *pregiudiziale* ed *assorbente* - la ricorrente società lamenta violazione dell'art.2 della L. reg. Sicilia 20.11.2008 n.15, deducendo:

- che la predetta norma prescrive che i bandi di gara relativi agli appalti superiori a centomila euro, che non prevedono l'obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti dovranno far confluire tutte le somme, *sono affetti da nullità radicale*;

- che nel bando relativo alla procedura di gara per cui è causa *non v'è traccia di tale “clausola di salvaguardia della tracciabilità finanziaria”* (così d'ora in poi sinteticamente definita);

- e che pertanto *il bando in questione è radicalmente nullo*.

E poiché la *nullità* costituisce *un vizio insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio*, la ricorrente chiede che essa venga dichiarata, con conseguente annullamento dell'intera procedura di gara.

La doglianza non merita accoglimento, per le ragioni che si passa ad esporre.

1.1.1. L'art.117, comma 2, lett. “h”, della Costituzione - entrato in vigore in occasione della modifica del suo Titolo V - attribuisce allo Stato *potestà legislativa esclusiva* in materia di “ordine pubblico e sicurezza”.

E poiché, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.35 del 2012, *la disciplina della c.d. “tracciabilità dei flussi finanziari relativi a pubblici appalti” va considerata una sub-materia interna a quella dell’ordine pubblico e della sicurezza*” (dunque “attratta” o “assorbita” nell’orbita di quest’ultima), è evidente che la competenza a legiferare *in subjecta materia*, appartiene *in via esclusiva* allo Stato.

Ed è proprio nell’esercizio di tale *potestà legislativa esclusiva*, che il Legislatore statale ha approvato la L. n.136 del 2010, recante il c.d. “Piano straordinario contro le mafie” (e la delega al Governo per il riordino della normativa antimafia). Con l’art.3 di tale legge - poi integrata dagli artt. 6 e 7 del DL 12.11.2010 n.187, convertito in L.17.12.2010 n.217 - il *Legislatore statale* ha introdotto una *disciplina generale* in tema di tracciabilità e di trasparenza dei flussi finanziari relativi ai pubblici appalti, *uniforme* per tutto il territorio nazionale e *diversa da quella - peraltro rigidamente ed inefficacemente formalistica - che il Legislatore regionale siciliano aveva ritenuto di dettare con la citata Legge regionale n.15 del 2008.*

E’ pertanto evidente che la *legislazione statale ha abrogato quella regionale*, invocata dalla ricorrente per ottenere l’annullamento dell’intera procedura di gara.

1.1.2. A nulla varrebbe sottolineare che ai sensi dell’art.14, comma 1, lettera “g” dello Statuto della Regione Sicilia - che, com’è noto, è stato approvato con *legge costituzionale* - la predetta Regione vanta potestà legislativa esclusiva in materia di “lavori pubblici”, per poi dedurre che l’art.2 della legge regionale n.15 del 2008, emanata in forza di tale potestà, dovrebbe comunque “resistere” alla sopraggiunta legislazione statale.

Tale tesi non regge.

Come già rilevato, infatti, la sub-materia della tracciabilità dei flussi finanziari è stata ritenuta (dalla Corte Costituzionale) *assorbita ed attratta nella materia dell’ordine pubblico e della sicurezza*”, materia che l’art.117, nuovo stile, della Costituzione ha ormai espressamente riservato alla competenza esclusiva dello Stato.

E poiché la modifica dell'art.117 della Costituzione - e dell'intero Titolo V della stessa - costituisce una riforma costituzionale *intervenuta successivamente alla promulgazione della legge costituzionale approvativa dello Statuto siciliano (L. cost. n. 2 del 1948)*, è evidente - secondo un elementare criterio ermeneutico - che *la normativa costituzionale sopravvenuta debba "prevalere" su quella (parimenti costituzionale, ma) anteriore*. L'erosione dello spazio di potestà legislativa esclusiva precedentemente riservata alla Regione siciliana (in materia di lavori pubblici) è avvenuta, cioè, non già con una semplice norma di legge statale, ma in forza di una *norma costituzionale* (il più volte citato art.117 della Costituzione nella sua nuova formulazione) che ha attribuito allo Stato una *specificata potestà legislativa esclusiva*.

E ciò confermando *in maniera espressa* l'orientamento, già diffuso nell'Ordinamento costituzionale, secondo cui la *materia afferente all'ordine pubblico ed alla sicurezza* - nel cui oggetto (per così dire "trasversale" ed "assorbente"), rientra la disciplina di ogni fattispecie che possa *interferire* con essa - va *riservata* allo Stato, Organismo deputato alla gestione della politica di prevenzione e repressione della criminalità organizzata di matrice mafiosa.

Sicché è evidente come nella fattispecie per cui è causa non vi sia stata alcuna *usurpazione*, da parte dello Stato, di ambiti di competenza della Regione siciliana, posto che *il nuovo assetto costituzionale dei rapporti fra Stato e Regioni* è la risultante di una *riforma organica attuata nel più rigoroso rispetto delle norme che disciplinano la modifica della Costituzione*.

Concludendo sul punto: tanto se si raffrontino le "leggi" regionale e statale (nella specie: l'art.2 della L. regionale n.15 del 2008 e l'art. 3 della L. n.136 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni), quanto *se si raffrontino le "norme costituzionali"* (nella specie: l'art.14, comma 1, dello Statuto regionale e l'art.117, comma 2, lett."h" della Costituzione, nella "lettura" ad esso data dalla Corte Costituzionale) in esame, il risultato - in termini ermeneutici - non muta: *ciò che emerge chiaramente è,*

invero, che la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pubblici appalti dev'essere e resta comunque "sottratta" dalla competenza del Legislatore regionale.

1.1.3. Quanto alla differenza di disciplina introdotta dal Legislatore statale - alla quale si è fatto cenno - appare opportuno, per completezza espositiva, specificare quanto segue.

Con l'art.3 della L. n.136 del 2010 - recante, come già sottolineato, il c.d. "Piano straordinario contro le mafie" (oltrecchè la delega al Governo per il riordino della normativa antimafia) - il Legislatore Statale ha optato per una *soluzione diversa* da quella che il Legislatore regionale siciliano aveva ritenuto di dettare con la citata Legge regionale n.15 del 2008.

Anzicchè disporre l'obbligo di inserire la c.d. "clausola di salvaguardia della tracciabilità finanziaria" - così sinteticamente definita - nei bandi e sotto pena di nullità degli stessi (soluzione, questa, prescelta dalla legge regionale), la normativa statale ha imposto che la predetta "clausola" venga inserita, *in un momento successivo*, nel contratto da stipulare a seguito del provvedimento di aggiudicazione. E ciò sotto comminatoria, per il caso di violazione dell'obbligo in questione, della nullità del contratto.

Dal punto di vista della tecnica legislativa, appare *ictu oculi* evidente come la sopradescritta disciplina introdotta dal Legislatore statale sia migliore - in quanto ben più conforme ai *criteri di efficacia, efficienza, economicità e proporzionalità* nei quali si concreta il c.d. "buon andamento dell'amministrazione"- rispetto a quella posta dal Legislatore regionale; e ciò in quanto la normativa statale evita che in conseguenza ed a cagione dell'omesso inserimento della più volte menzionata "clausola" nei bandi, gare d'appalto già utilmente espletate possano (*rectius*: debbano) essere annullate *ad aggiudicazione ormai avvenuta*, con evidente ed illogico spreco di tempo, attività amministrativa e pubbliche risorse.

In altri termini, ciò di cui il Legislatore regionale non ha tenuto conto - denotando una *foga censoria* inutilmente sopradimensionata rispetto all'obiettivo da perseguire - è:

- che la c.d. "clausola di tracciabilità dei flussi finanziari" può essere *efficacemente utilizzata e valorizzata*, quale strumento per il conseguimento dell'obiettivo di "prevenzione anticrimine" al quale è preordinata, *anche in un momento successivo a quello della pubblicazione del bando* (e finanche di celebrazione della gara); ciò che può utilmente avvenire *inserendola, al momento della stipula, nei contratti esecutivi dei provvedimenti di aggiudicazione*;

- che, pertanto, *non ha senso annullare inopinatamente l'intera gara* quando nulla impedisce di "conservare" utilmente gli effetti di tutta l'attività procedimentale - nella specie: di quella volta alla scelta del contraente fino al provvedimento di aggiudicazione - *legittimamente condotta* (e perciostesso foriera di legittime aspettative in capo all'aggiudicatario).

Non resta, dunque, che concludere che nell'esercizio di una potestà legislativa esclusiva ormai "propria", *il Legislatore statale ha espunto dall'Ordinamento, con un felice intervento riordinatorio, una norma regionale alquanto illogica ed inconducente - pur se ispirata a lodevole intento - chese fosse rimasta in vigore non si sarebbe di certo sottratta a censure di illegittimità costituzionale* per violazione dell'art.97 della Costituzione, articolo che impone che i pubblici uffici - e dunque anche quelli preposti alla gestione delle gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche o di servizi di pubblica utilità - siano organizzati secondo regole logico-giuridiche idonee ad assicurare il c.d. "buon andamento" - e cioè *l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la c.d. "proporzionalità sanzionatoria"* - dell'azione amministrativa.

Ciò che la normativa regionale non assicura affatto, posto che la "comminatoria di nullità" del bando *consente alle ditte escluse di chiedere l'annullamento dell'intera gara dopo avervi partecipato* (evidentemente senza successo), il che può finire con l'aprire uno

scenario, certamente non preventivato dal Legislatore siciliano, sui possibili usi di tale “arma processuale”; e, ciò che è peggio, impone di invalidare gare già espletate, laddove gli effetti dell’azione amministrativa legittimamente condotta ben potrebbero essere “conservati” senza pregiudizio dell’obiettivo di prevenzione anticrimine che il Legislatore intendeva perseguire.

Il che è evidentemente paradossale, oltretchè lesivo di un principio generale - quello della conservazione degli atti amministrativi - pervasivo dell’Ordinamento amministrativo..

E ciò non senza ulteriormente rilevare che se fosse ancora in vigore - come la società ricorrente mostra di credere - la normativa regionale in questione sarebbe comunque esposta a possibili censure di illegittimità costituzionale anche sotto un altro e non meno rilevante profilo: e cioè per violazione del più volte menzionato art.117, comma 2, lett.’h’, della Costituzione, norma che - come già sottolineato - nell’interpretazione accreditata dalla stessa Corte costituzionale, *riserva* al Legislatore statale, mediante esercizio di potestà legislativa esclusiva, la disciplina dell’Ordine pubblico e della sicurezza, e con essa la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a pubblici appalti.

1.1.4. Ragioni, tutte quelle finora illustrate, per le quali la *censura di nullità* in esame - *sollevata dalla ricorrente solamente “in limine litis”* (comportamento, questo, che sembra confermare le perplessità e le riserve precedentemente espresse in ordine alla *buona funzionalità* delle norma ed alla sua *concreta utilizzabilità*, ben oltre le intenzioni del Legislatore, *in funzione meramente strumentale e soggettivamente utilitaristica*) - non appare condivisibile, né pregevole, sotto alcun profilo.

L’affermazione secondo cui l’art.2 della L. reg. Sicilia 20.11.2008 n.15 - *norma malfunctionante e passibile di censure di incostituzionalità* - è stato ormai abrogato dalla sopravvenuta disciplina di settore emanata dal Legislatore statale, si conforma,

peraltro, alle statuizioni della giurisprudenza amministrativa siciliana formatasi sullo specifico punto.

Con la sentenza n. 468/2013, pubblicata il 28.2.2013, il TAR Sicilia di Palermo, Sez. III[^], ha infatti già ritenuto e dichiarato, con argomentazioni in parte coincidenti con quelle sopra esposte, l'intervenuta abrogazione della normativa regionale invocata dalla ricorrente.

Ragione, questa, che conforta ulteriormente le esposte osservazioni e conclusioni.

1.2. Con il secondo mezzo di gravame del ricorso principale - che va trattato con precedenza sul primo, in considerazione del suo *carattere pregiudiziale ed assorbente* - la società ricorrente lamenta violazione dell'art.53, 90, 93 e 94 del D.Lgs. n.163 del 2006, dell'art.279 del DPR n.207 del 2010, nonché violazione degli artt. III.2.1. e III.2.2.3. del bando ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore di valutazione, contraddittorietà e disparità di trattamento, deducendo che erroneamente il Seggio di gara ha escluso la FINCANTIERI avendo ritenuto che la stessa non fosse in possesso dei requisiti specifici per la progettazione e che pertanto non avesse reso le dichiarazioni previste dal bando di gara in ordine al possesso di tali requisiti.

La doglianza non merita accoglimento.

1.2.1. Nella dichiarazione prodotta in sede di presentazione dell'offerta, la FINCANTIERI ha indicato se stessa come soggetto progettista tenuto ad elaborare il progetto definitivo, specificando che per la progettazione si sarebbe avvalsa direttamente del proprio ufficio tecnico, diretto e coordinato da un proprio ingegnere, del quale ha fornito gli estremi di iscrizione all'ordine.

La ricorrente ha però omesso di fornire qualsiasi dichiarazione atta a dimostrare il possesso, da parte sua (in quanto persona giuridica che assumeva direttamente la responsabilità per la progettazione), della capacità tecnica per lo svolgimento delle attività progettuali richieste dal bando di gara.

Ed invero nell'oggetto sociale della società manca qualsiasi riferimento alla possibilità di svolgere attività professionale di progettazione.

D'altra parte, il fatto che il bando avesse previsto la possibilità di affidare la progettazione a "società di ingegneria" non modifica i termini della questione.

La società FINCANTIERI, infatti, non è una società di ingegneria; non prevede nel suo oggetto sociale la possibilità di svolgere attività professionale di progettazione in favore di terzi e non ha dimostrato di possedere i requisiti per farlo.

La circostanza che la struttura organizzativa della società ricorrente possa avvalersi di un proprio ufficio interno attrezzato per la progettazione, è - al riguardo - irrilevante.

Ciò che occorre dimostrare, infatti, era la capacità di svolgere "all'esterno", e cioè *nel libero mercato e professionalmente*, attività di progettazione. Ma la ricorrente non ha dimostrato di possedere le *abilitazioni* e di avere ottenuto le *iscrizioni* necessarie per lo svolgimento, *in forma professionale*, di tale tipo di attività.

E poiché la dichiarazione comprovante la sussistenza dei requisiti di capacità tecnica per la progettazione *costituiva requisito di partecipazione da produrre a pena di esclusione dalla gara* - come previsto dal punto III.2.3. del bando - il provvedimento adottato dalla Commissione di gara ben resiste alla dedotta censura.

A ciò va aggiunto che la società ricorrente non ha nemmeno dichiarato di aver previsto anche la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

E poiché la produzione di tale atto dichiarativo era espressamente prevista sia dal bando (al punto III.2.3), sia dal punto 12 del disciplinare di gara, e ancora una volta *a pena di esclusione* - come espressamente specificato dallo stesso disciplinare (al punto 1 della rubrica intitolata alle "modalità di partecipazione") - anche sotto questo ulteriore profilo, l'esclusione appare giustificata.

1.2.2. Né, al riguardo, ha pregio la tesi secondo cui la Commissione di gara avrebbe dovuto consentire la c.d. “regolarizzazione” della dichiarazione ammettendo la ricorrente ad integrarla con i contenuti omessi.

Secondo un principio giurisprudenziale costituente *jus receptum* nell’Ordinamento, la *regolarizzazione* è ammessa allorquando un determinato documento contenga lacune o errori non imputabili al soggetto onerato di produrlo (ma ascrivibili all’Amministrazione o al soggetto che lo ha redatto); ovvero quando il documento contenga irregolarità formali che, pur rendendolo inutilizzabile in quanto difforme in qualche parte dal modello legale, non incidono sulla veridicità del contenuto dichiaratorio dello stesso. Mentre è evidente che non può farsi luogo alla *regolarizzazione* di un documento dal contenuto dichiaratorio allorquando manchi l’oggetto principale della dichiarazione; e cioè la formula dichiaratoria richiesta perché la stessa produca l’*effetto di certazione* (o l’*effetto acquisitivo di informazioni*) prescritto o voluto.

E poiché nel caso di specie ciò che è risultato mancante (*id est*: ciò che è stato omesso) è proprio *il contenuto sostanziale integrante la dichiarazione* - e cioè l’informazione specifica che con la prescritta formula dichiaratoria si intendeva acquisire entro termini perentori ed a pena di esclusione - appare evidente che la regolarizzazione non poteva essere autorizzata.

Ragione, questa, per la quale l’impugnata esclusione resiste sotto ogni profilo alla dedotta censura.

1.3. La ritenuta legittimità del provvedimento di esclusione dalla gara della ricorrente, fondato sulla mancata produzione della dichiarazione comprovante la sussistenza in capo ad essa del requisito di capacità tecnica progettuale, esime dall’esame delle altre doglianze, miranti ad evidenziare presunti vizi nella valutazione dell’offerta della controinteressata.

E' infatti evidente come la mancanza del requisito in questione precluda alla ricorrente la partecipazione (e dunque la riammissione) alla gara, facendo venir meno l'interesse alla coltivazione degli altri mezzi di gravame.

1.4. Per completezza espositiva, *restando "assorbito" quant'altro dalle superiori considerazioni*, si ritiene comunque opportuno esaminare il profilo di doglianza - contenuto nel primo mezzo di gravame del ricorso principale - con cui la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2, lett.'c' , 83 e 183 del D.lgs. n.163 del 2006, nonché degli artt.3 e 7 della L. n.241 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà e violazione delle disposizioni regolamentari di gara in ordine all'attribuzione dei punteggi, deducendo che illegittimamente ed immotivatamente la Commissione di gara ha corretto il punteggio precedentemente attribuito, *riducendolo*.

Anche tale doglianza - l'unica il cui mancato esame potrebbe destare perplessità e lasciare un'ombra sulla condotta della Commissione di gara - non merita accoglimento.

L'Amministrazione ha chiarito:

- che nella scala di valutazione al giudizio espresso con l'aggettivo "buono" corrispondeva l'attribuzione di un coefficiente numerico pari a 0,8;
- che al giudizio espresso con l'aggettivo "sufficiente" corrispondeva l'attribuzione di un coefficiente numerico pari a 0,6;
- e che pertanto *per un mero errore materiale* - agevolmente riscontrabile dai verbali - ad una valutazione in termini di mera *sufficienza* (valutazione relativa alla parte dell'offerta concernente le prestazioni di assistenza tecnica) è stato associato il coefficiente 0,8 anzichè - come sarebbe stato corretto - il coefficiente 0,6; ciò che ha determinato - per ovvia conseguenza - anche l'attribuzione di un punteggio complessivo maggiore di quello effettivamente dovuto.

Dal che è conseguita la necessità di effettuare la correzione, che ha poi determinato l'aggiudicazione in favore dell'attuale controinteressata.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, assorbito quant'altro, il ricorso va respinto.

La delicatezza delle questioni dibattute, che ha visto impegnate le parti in difese tecniche ed in operazioni ermeneutiche particolarmente analitiche e dettagliate, giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez.II[^], Sez, II[^], respinge il ricorso.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2013 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)